

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9071 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO
Data pubblicazione: 12/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 3376/2014 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Depretis n. 86, presso lo studio dell'avvocato Cavasola Pietro, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gesmundo Vittorio Donato, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

1

ORD
3376
2014



Adamo Nicolo', Corsello Diega, Corsello Maria, Faraci Francesco, Favata Vincenzo, Gallo Carmelo, La Lomia Adele, La Lomia Alessandra, La Lomia Giuseppina, La Lomia Maria Rita, Maira Raimondo, Signorino Angelo Roberto Santo, Sorci Carlo, Tropia Gaetano;

- intimati -

nonché contro

La Lomia Maria Rita, La Lomia Alessandra, La Lomia Adele, La Lomia Giuseppina, nella qualita' di eredi di La Lomia Carlo, e Adamo Nicolo', Faraci Francesco, Favata Vincenzo, Sorci Carlo, Tropia Gaetano, elettivamente domiciliati in Roma, via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell'avvocato Bonaccorsi Di Patti Domenico, rappresentati e difesi dagli avvocati Stagno d'Alcontres Alberto, Mangiapane Mario, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Gallo Carmelo, Maira Raimondo, Signorino Angelo Roberto Santo, Corsello Diega, Corsello Maria;

-intimati-

nonché contro

Corsello Diega, Corsello Maria, nella qualita' di eredi di Signorino Giuseppe e Signorino Filippa, elettivamente domiciliate in Roma, via



Anapo n. 46, presso lo studio dell'avvocato Corbo Settimio, rappresentate e difese dall'avvocato Mangione Francesco, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Adamo Nicolo', Faraci Francesco, Favata Vincenzo, Gallo Carmelo, La Lomia Adele, La Lomia Alessandra, La Lomia Giuseppina, La Lomia Maria Rita, Maira Raimondo, Signorino Angelo Roberto Santo, Sorci Carlo, Tropa Gaetano;

-intimati-

avverso la sentenza n. 1912/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. Monte dei Paschi di Siena (di seguito, brevemente, M.P.S.) ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di Nicolò Adamo, di Francesco Faraci, di Vincenzo Favata, di Carlo Sorci, di Gaetano Tropa, di Raimondo Maira, di Carmelo Gallo, di Maria Rita, Adele, Alessandra e Giuseppina La Lomia, queste nella loro qualità di eredi di Carlo La Lomia, di Diega e Maria Corsello e di Angelo Signorino, questi ultimi nella loro qualità di eredi di Giuseppe



Signorino, articolando due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1912 in data 28 dicembre 2012, che ha parzialmente confermato la pronuncia resa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Agrigento, n. 456/2006.

Al ricorso hanno resistito Nicolò Adamo, Francesco Faraci, Vincenzo Favata, Carlo Sorci, Gaetano Tropia e le eredi di Carlo La Lomia, che hanno depositato apposito controricorso con ricorso incidentale, svolgendo unico motivo. Anche Diega e Maria Corsello hanno depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a unico motivo.

Non hanno svolto difese Raimondo Maira, Carmelo Gallo, Angelo Signorino.

La ricorrente principale e i ricorrenti incidentali Adamo, Faraci, Favata, Sorci, Tropia ed eredi La Lomia hanno anche depositato memorie ex art. 380 *bis* cod. proc. civ.

2.- La controversia, pervenuta in decisione all'adunanza camerale del 29 settembre 2017, ha per oggetto un'azione di responsabilità promossa dal Monte dei Paschi di Siena nei confronti di taluni ex amministratori della Banca Popolare Siciliana (di seguito, brevemente, B.P.S.), con riferimento a una serie di atti da questi posti in essere in occasione della fusione per incorporazione di detta Banca nel M.P.S., come avvenuta tra la fine del 1989 e la prima parte del 1990.

In particolare M.P.S. lamentava il compimento di atti nel periodo intercorrente tra la definitiva determinazione delle condizioni della fusione (con puntuale riguardo alla delibera di approvazione assembleare della fusione da parte della Banca Popolare, del 17



dicembre 1989) e la stipulazione dell'atto pubblico di fusione (31 maggio 1990), che si sarebbero concretizzati in «ingiustificate» assunzioni del personale, corresponsione di compensi particolarmente elevati a professionisti, conferimento di incarichi professionali non meno onerosi - e anche per «*tutelare interessi propri degli amministratori*» -, stipulazione di contratti per la formazione del personale pure oltremodo costosi, riconoscimento di «*benefici vari*» al personale in servizio, «*del tutto privi di giustificazione*»; che hanno «*sensibilmente appesantito la situazione patrimoniale della Banca, ormai destinata all'incorporazione*», con grave danno per l'incorporante Monte.

3.- Il giudice di primo grado, respinte alcune eccezioni preliminari formulate dai convenuti, rigettava tutte le domande, dichiarando compensate, fra tutte le parti, le spese di lite.

A sua volta, la Corte territoriale, pure disattese talune eccezioni preliminari, dichiarava «*lo scioglimento del contratto di convenzione per assistenza e consulenza professionale stipulato con l'avv. Rodolfo Maira, in data 8/10.1.1990*», confermando nel resto la impugnata sentenza e compensando interamente tra le parti le spese del grado.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Con i due motivi del ricorso principale si denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 ss. cod. civ.; 1218 cod. civ.; 2697 cod. civ.; 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.; omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; violazione e falsa



applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2391 e 2449 in relazione gli artt. 2392 ss. cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.; omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (secondo motivo).

5.- Con l'unico motivo di ricorso incidentale Nicolò Adamo, Francesco Faraci, Vincenzo Favata, Carlo Sorci, Gaetano Tropia e le eredi di Carlo La Lomia denunciano: violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.; errata compensazione delle spese relative al primo e al secondo grado di giudizio.

Anche il ricorso incidentale di Diega e Maria Corsello si appunta sulla regolazione delle spese processuali denunciando, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 4 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 92 cod. proc. civ., per errata compensazione delle spese relative al primo e secondo grado di giudizio.

6.- Il primo motivo del ricorso principale muove dalla premessa che la Corte territoriale ha «ricondotto l'azione promossa dal Monte dei Paschi al paradigma dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, di cui all'art. 2392 cod. civ.». Così puntualmente inquadrata la fattispecie concreta e l'azione proposta in giudizio, tuttavia la Corte di appello avrebbe errato – a parere della Banca ricorrente – nel delineare la distribuzione degli oneri



probatori conseguente a tale qualificazione. In particolare rileva M.P.S. che, posta la detta qualificazione, doveva trovare applicazione – secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (e segnatamente di Cass., 11 novembre 2010, n. 22911) - il principio di cui all’art. 1218 cod. civ.; con la conseguenza che, se l’attore rimane gravato della prova della violazione degli obblighi da parte degli amministratori e del danno, *«l'imputabilità del danno sotto il profilo della colpa è presunta»*, salva la prova liberatoria dell’osservata diligenza da parte degli amministratori.

Per contro, la Corte palermitana avrebbe fatto uso – questo il nocciolo della censura svolta con il motivo in esame – di una regola opposta nell’esaminare i vari atti portati alla sua attenzione, avendo gravato l’attore anche della prova della colposa negligenza dell’agire degli amministratori.

7.- Il Collegio ritiene che il motivo di ricorso, così appena riassunto, vada disatteso.

Va premesso che non appare qui discutibile l’inquadramento della fattispecie nell’ambito normativo dell’art. 2393 cod. civ., cui la Corte territoriale ha fatto preciso riferimento, sul presupposto della peculiare natura della fusione c.d. speciale ex art. 48 R.d. n. 375 del 1936, intervenuta nello specifico, e in ragione del conseguente rilievo del carattere universale della successione dell’ente incorporante, istituto di credito di diritto pubblico, alla società incorporata, con l’ulteriore ricaduta che *«l'ente risultante l'incorporazione subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all'incorporata [ivi incluso] il diritto al risarcimento del danno per l'operato degli amministratori incorsi in responsabilità per atti di gestione illegittimi compiuti nel periodo*

interinale» (così a pag. 10 della sentenza), intercorso tra la delibera di approvazione della fusione e la sua attuazione.

Piuttosto – precisato che la Corte di appello ha ritenuto, per l'ipotesi che si dovesse escludere la proponibilità dell'azione ex art. 2393 cod. civ., che la domanda fosse, comunque, suscettibile di essere esaminata con riguardo alla clausola generale del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 cod. civ. (v. sempre a pag. 10) – occorre rilevare che la qualificazione dell'azione nell'ambito della responsabilità contrattuale piuttosto che in quella extracontrattuale (su cui si appunta la prima parte del motivo di ricorso) si rivela inconferente ai fini della soluzione della controversia; e ciò in quanto il regime probatorio – sicuramente differente, nell'uno e nell'altro tipo di azione, quanto all'elemento soggettivo, siccome conformato, per la responsabilità contrattuale, alla regola di cui all'art. 1218 cod. civ. – è identico quanto alla dimostrazione dell'elemento oggettivo del danno (sul cui versante, come si vedrà di seguito, si colloca il percorso argomentativo della Corte territoriale), atteso che l'onere della prova del pregiudizio di cui si invoca il ristoro e della sua riconducibilità causale al fatto contestato grava, vuoi nella responsabilità contrattuale, come in quella extracontrattuale, sulla parte istante per il risarcimento. In particolare, con specifico riferimento all'azione sociale verso l'amministratore, è stato precisato che incombe sulla società l'onere di individuare (oltre che dimostrare) le condotte compiute dall'amministratore in violazione dei doveri inerenti alla funzione svolta - cioè i fatti costitutivi della responsabilità - e i danni che ne assume derivati, onde consentire poi all'amministratore di assolvere all'onere, su di lui gravante, di fornire, con riferimento agli addebiti contestati, la prova positiva

dell'adempimento dei propri doveri. L'indicazione specifica dei fatti materiali che l'attore assume essere stati lesivi del proprio diritto costituisce elemento essenziale, richiesto dalla legge a pena di nullità, della domanda introduttiva di un giudizio avente ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato quale quello di risarcimento del danno (Cass. 14 giugno 2013, n. 14988).

Orbene ritiene il Collegio che la decisione impugnata non si sia discostata da tale regola probatoria, rivelandosi la censura di violazione dell'art. 1218 cod. civ., in comb. disp. con l'art.2697 cod. civ., eccentrica rispetto alla *ratio* della decisione impugnata.

Va, infatti, considerato che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto delle domande di M.P.S. (salvo che per il punto del contratto di convenzione per assistenza e consulenza professionale con l'avv. Maira, del quale è stata dichiarata la risoluzione) in ragione dell'«*assenza della prova di un pregiudizio patrimoniale riconducibile alle suindicate condotte poste in essere dagli amministratori della Banca Popolare*» (così a pag. 14); «*l'azione intrapresa*» - si ribadisce in motivazione (pag.10) - «*non può comunque trovare accoglimento in difetto del lamentato danno, addebitabile agli amministratori della B.P.S.*».

Più nel dettaglio la Corte di appello, esaminando i diversi addebiti formulati agli amministratori, ha osservato:

a) quanto alla parcella liquidata all'avv. Rodolfo Maira, che non era controversa l'effettività della prestazione professionale, inferendone, poi, la necessità dalla complessità dell'operazione di fusione posta in essere e rimarcando, quindi, la riconosciuta legittimità dell'incarico da parte della Banca d'Italia (secondo quanto allegato dai convenuti e non contestato), nonchè il difetto di prova

9



della non conformità della parcella alle tariffe professionali vigenti «tenuto conto del valore dell'atto di fusione (lire 199.946.285.000), come eccepito da Maria Rita La Lomia e c.ti» (cfr. pag 11 della sentenza);

b) quanto alla convenzione quinquennale per assistenza e consulenza professionale stipulata con il medesimo avv. Maira, che la scelta degli amministratori doveva ritenersi inopportuna, pur non ravvisando, anche per tale addebito, l'esistenza di un danno risarcibile per l'ente incorporante; e ciò in quanto la convenzione è stata dichiarata risolta con la stessa sentenza di appello, sul presupposto dell'inefficacia della clausola che precludeva il recesso di M.P.S. (cfr. pag.13 e 14 della sentenza); e va precisato che la decisione *in parte qua* è passata in giudicato, per difetto di impugnazione;

c) quanto al conferimento di un incarico all'avv. Salvatore Di Miceli, che «secondo quanto è incontroverso, lo stesso ha rinunciato alla menzionata convenzione stipulata con la B.P.S. ed ha stipulato nuova convenzione con lo stesso Monte dei Paschi di Siena» (così pag. 11 della sentenza);

d) quanto al contratto di formazione del personale, che non risultava che l'attività - da ritenersi «*doverosa*», in specie in ragione dell'intervenuta fusione - «*fosse in alcun modo in sé, economicamente svantaggiosa per la società (e quindi fonte di un pregiudizio di tipo patrimoniale)*», mentre le conseguenze del recesso da detta convenzione dovevano far carico ad M.P.S. trattandosi di una scelta della Banca, le cui ragioni non risultavano neppure esplicitate in giudizio (cfr. pag. 12 e 13);

e) quanto all'ingiustificata assunzione di personale e ai benefici ad



esso accordati che, «secondo quanto dedotto in primo grado dalle parti convenute e non contestato», le assunzioni vennero decise in esecuzione di accordi sindacali raggiunti e sottoscritti a Siena presso la sede della Banca (e cioè presso M.P.S.) il 18 luglio 1989 e quindi «prima della delibera di fusione, con avallo dei dirigenti di M.P.S. (v. articoli di stampa allegati al fascicolo di Maria Pia La Lomia e c.ti)»; inoltre neppure era stato contestato che le promozioni dei dipendenti vennero curate direttamente dalla Banca, in piena autonomia dopo la fusione (cfr. a pag. 12 della sentenza);

f) quanto all'incarico conferito al prof. Salanito, secondo la tesi attorea, nell'esclusivo interesse degli amministratori, che risultava in atti essere stato accertato con sentenza passata in giudicato «la piena liceità e regolarità del conferimento dello stesso, dato "nell'esclusivo interesse dell'organismo societario" (v. sent. Trib. Catania n. 2455/1994 prodotta) con esclusione, quindi, di ogni ipotesi di conflitto di interesse in capo agli amministratori di B.P.S.» (cfr. pag. 12 della sentenza).

Orbene - questo, in sintesi, l'apparato motivazionale della decisione impugnata - occorre innanzitutto osservare che la ricorrente ignora le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, come sopra riportate, con riguardo agli addebiti *sub b>*, *c>* e *d>*, dedicando il primo motivo di ricorso agli addebiti *sub a>* ed *e>* e riservando il secondo motivo a quello *sub f>* (v., per l'individuazione dei punti della decisione censurati, anche pag. 9 del ricorso). Non può, invero, tenersi conto di ulteriori e più specifiche censure svolte solo con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., atteso che essa è destinata esclusivamente ad illustrare e a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, e non può servire a dedurre nuove censure o a sollevare questioni nuove, che non siano



rilevabili d'ufficio, e nemmeno a specificare, integrare o ampliare il contenuto del motivo originario (Cass. 12 marzo 2005, n. 5454).

In particolare le plurime censure di violazione di legge sostanziale e processuale e di vizio motivazionale svolte con il primo motivo di ricorso si risolvono, relativamente alla contestata parcella dell'avv. Maira, nell'affermazione dell'equivalenza della "spesa" con il "danno" e nella considerazione che non sarebbe "toccato" ad M.P.S. dimostrare una qualsivoglia violazione della tariffa, facendo carico agli amministratori fornire la dimostrazione della congruità della parcella; mentre, relativamente agli addebiti *sub e*), si incentrano sul rilievo che – ad onta dell' «*evidente equivoco*» (così a pag. 14 del ricorso) in cui sarebbe incorsa la Corte di appello – i fatti assunti come pacifici nella decisione impugnata non sarebbero stati affatto tali, per essere stati contestati nelle comparse conclusionali in primo e in secondo grado e nell'atto di appello, contemporaneamente insistendosi sul difetto di prova liberatoria da fornirsi dalla controparte.

7.1. Questo essendo il nucleo argomentativo del motivo – anche a trascurare la non conformità della congiunta esposizione di vizi motivazionali e di violazione di legge alle esigenze di chiarezza che devono presiedere all'elaborazione del ricorso per cassazione – appare evidente l'eccentricità della censura in punto di presunzione della colpevolezza ex art. 1218 cod. civ. e, più in generale, l'aspecificità delle deduzioni della ricorrente, atteso che esse non si confrontano con i punti della decisione impugnata, laddove si dà riscontro della necessità e legittimità dell'incarico conferito all'avv. Maira e, con riguardo alla pretesa eccessività della spesa, vengono evocati diversi parametri generali a giustificazione della determinazione del compenso, quali la complessità dell'operazione e il valore economico della stessa. Soprattutto ritiene il Collegio che la

ricorrente sovrappone e confonde il profilo della colpevolezza con quello della stessa allegazione (prima ancora che della dimostrazione) dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, lamentando la mancanza della prova liberatoria dell'osservanza di criteri tabellari, posto che l'argomento speso dalla Corte di appello si pone sul piano della prova del danno e ancora "più a monte", su quello delle stesse indicazioni dei fatti materiali addebitati. Invero la ricorrente, persistendo nell'invocare il mancato assolvimento della prova liberatoria, senza indicare neppure in questa sede i criteri tariffari asseritamente violati, si sottrae al preciso onere di specificità del motivo, in ragione del quale occorre precisare ciò che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso e, in particolare, le voci per le quali vi sarebbe stato il superamento di massima della tariffa.

7.2. Con più specifico riferimento all'enunciata violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (essenzialmente riferita all'esclusione degli addebiti *sub e*), va innanzitutto ribadito, secondo principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, che, in materia di ricorso per cassazione, la violazione di tale norma può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

Va aggiunto che i richiami ad alcuni passi della conclusionale di primo grado e dell'atto di appello, di per sé comunque insufficienti ai fini della specificità della censura, non smentiscono il rilievo di "non contestazione" riferito nella decisione impugnata al contraddittorio nel

primo grado del giudizio e, soprattutto, non evidenziano alcun «*evidente equivoco*» della Corte territoriale – quale che possa essere la valenza nel giudizio di legittimità di una denuncia di tal fatta – anche, perché, in conformità al principio del libero convincimento enunciato dall'art. 116 cod. proc. civ., la Corte territoriale ha fatto riferimento anche ad elementi probatori, desunti da articoli di stampa prodotti da alcuni convenuti.

7.3. D'altro canto, il motivo non specifica – come per contro pretende la norma dell'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - un "fatto storico", il cui esame la sentenza impugnata avrebbe trascurato. Invero va qui applicato il novellato testo del citato articolo, in virtù del quale il vizio motivazionale è deducibile in Cassazione solo ove l'omesso esame riguardi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato" testuale o extra testuale da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (giurisprudenza costante dopo Sez. Unite, sentenza n. 8053 del 07 aprile 2014). Tutti elementi affatto dedotti nel motivo all'esame. Da questo punto di vista, il motivo propone, in realtà, una valutazione del materiale probatorio diversa da quella che la Corte palermitana ha ritenuto di fare propria nel respingere la pretesa



attore, sollecitando il Giudice di legittimità a svolgere un giudizio che allo stesso è, per contro, precluso.

In definitiva, sotto nessuno dei profili invocati, il motivo merita accoglimento.

8.- Il secondo motivo di ricorso concerne, in particolare, la decisione presa dagli amministratori di conferire a un legale un «*incarico professionale per la tutela degli interessi propri degli amministratori*» medesimi.

A parere della ricorrente, la Corte di appello ha errato nel ritenere che «*a seguito di sentenza passata in autorità di giudicato, è stata accertata la piena liceità e regolarità del conferimento dello stesso [incarico professionale], dato nell'esclusivo interesse dell'organismo societario (v. sent. Trib. Catania n. 2455/1994 prodotta), con esclusione, quindi, di ogni ipotesi di conflitto di interesse in capo agli amministratori di B.P.S.*»; in particolare, sui rapporti «*tra gli ex amministratori del B.P.S. e il M.P.S. (che costituiscono il presupposto della domanda di rilevazione)*» - si afferma in ricorso (v. pag. 18) - «*il Tribunale di Catania ha ... dichiarato che tale domanda era contenuta in quella oggetto del presente giudizio e ne ha rimesso la decisione al giudice presso il quale il giudizio si era nel frattempo incardinato*».

9.- Il motivo non può essere accolto.

In effetti, il ricorso non riporta che uno stralcio della sentenza del Tribunale di Catania, che non risulta sufficiente, di per sè, a fare comprendere in modo esatto e compiuto i termini della decisione che è stata assunta da tale giudicante e la stessa portata delle censure avverso la statuizione qui impugnata.

Il motivo risulta perciò difettare dei requisiti prescritti dalla norma dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Invero, in seno al ricorso per cassazione l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, nel caso in cui sia denunciato un *error in procedendo*, presuppone sempre che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, al fine di consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'*iter* processuale (Cass. 21 luglio 2016, n. 15025).

9.1. Per altro verso la congiunta deduzione del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e di violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. si infrange contro la considerazione dell'inosservanza in ricorso dei canoni del novellato art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (secondo l'esegesi svolta dalla Sezioni Unite sopra richiamata) e avverso il rilievo che il giudice del merito ha dato conto, con motivazione superiore al minimo costituzionale, delle ragioni del proprio convincimento.

In definitiva il ricorso principale va rigettato.

10.- I due ricorsi incidentali sono suscettibili di essere esaminati congiuntamente, giacchè, come sopra accennato, si appuntano entrambi sulla regolazione delle spese processuali, interamente compensate tra le parti tanto dal giudice di primo grado, quanto da quello di appello.

Va, innanzitutto, osservato che, nella fattispecie, avuto riguardo alla data di instaurazione del giudizio, trova applicazione la versione originaria della norma dell'art. 92, comma 2 cod. proc. civ. in ragione della quale «*se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti*



motivi, il giudice può compensare parzialmente o per intero, le spese tra le parti» (comma sostituito dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo 2, e modificato dal comma 11 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della medesima legge; successivamente, il comma è stato sostituito dall'art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 13, comma 2, del medesimo D.L. n. 132/2014. conv. L. n. 162 del 2014)

Invero – sgombrando il campo dal riferimento da parte dei ricorrenti incidentali alle modifiche della norma introdotte nell'anno 2009 - si osserva che la novella del 2005, che richiede per ritenere la compensazione delle spese, la concorrenza di «*altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione*» si applica decorrenza dal primo marzo 2006, data di entrata in vigore della legge n. 516 del 2006 e, quindi, ai soli procedimenti instaurati successivamente a tale data; mentre la modifica introdotta dall'art. 45, comma 11 L. n. 69 del 2009, che richiede per la compensazione «*gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione*» si applica ai giudizi instaurati dopo la data dell'entrata in vigore del 4 luglio 2009. Per i giudizi instaurati, come quello in oggetto, in data anteriore al primo marzo 2006 continua, dunque, ad applicarsi il principio, secondo cui la valutazione dei giusti motivi - che non risultavano enunciati specificamente, sfuggendo a qualsiasi elencazione che non fosse esemplificativa - è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (cfr. Cass. 18 gennaio 2008, n. 1030; e con riferimento alla disposizione transitoria che regola l'applicazione della modifica del 2009, cfr. Cass. 29 maggio 2015, n. 11284).



Per altro verso è stato affermato – e va qui ribadito – che anche nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito) (Cass. Sez. Unite, 30 luglio 2008, n. 20598; Cass. 04 febbraio 2015, n. 1997), fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass. 02 dicembre 2010, n. 24531). In particolare il riferimento "alle questioni trattate" integra motivazione adeguata e ragionevole del provvedimento di compensazione delle spese del giudizio di appello, anche nella prospettiva più rigorosa introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 (Cass. 16 gennaio 2015, n. 661).

10-1.- Questo il quadro normativo di riferimento, si osserva che, nell'esaminare la censura già svolta rispetto alla sentenza di primo grado dagli attuali ricorrenti incidentali, la Corte territoriale ha dato riscontro della sussistenza dei presupposti per l'esercizio potere discrezionale di compensazione, osservando che la compensazione si giustificava «*in ragione delle questioni trattate e della condotta delle parti (specie ove si ponga mente alla circostanza che gli amministratori di B.P.S., pur nell'imminenza della fusione, hanno adottato delle delibere quanto meno inopportune)*». Tali



considerazioni che, nell'ottica di una valutazione unitaria dell'esito del giudizio, appaiono riferibili anche alla decisione di compensazione delle spese di appello, sono, in ogni caso, espressamente confermate con riferimento all'ulteriore attività del grado, quanto «*alla peculiarità delle questioni trattate*» (sia pure con specifico riferimento alla posizione dell'avv. Maira) e risultano, altresì, confortate dal rilievo della «*reciproca soccombenza*» (con evidente riferimento alla parziale riforma della sentenza di primo grado).

Non vi è alcuna violazione di legge, atteso che la violazione delle disposizioni relative all'onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 20 marzo 2017, n. 7146); mentre le valutazioni svolte al riguardo sono espressione di un potere discrezionale, adeguatamente motivato, del giudice del merito, qui non sindacabile.

Anche i ricorsi incidentali vanno, dunque, rigettati.

11.- Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio della soccombenza prevalente e fanno, quindi, carico alla Banca ricorrente principale. La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo.

Stante quanto disposto dall'art. 13, comma 1 quater del T.U. spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, e in considerazione del rigetto sia del ricorso principale che di quelli incidentali, occorre dare atto della sussistenza della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente principale e delle parti ricorrenti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Invero in tema di contributo unificato relativo ai giudizi di impugnazione, in forza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle risorse a sua disposizione (Sez. Unite, 27 novembre 2015, n. 24246).

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi rispettivamente proposti in via principale e incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di € 7.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi) in favore di ognuna delle due parti controricorrenti.

Ai sensi dell'art. 13 *quater* d.p.r. n. 115/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento, da parte della ricorrente principale e da parte di ognuna delle due parti ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma 29 settembre 2017